



Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2018¹,
decreta:

I

La legge del 24 marzo 2006² sugli assegni familiari è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari
(Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Ingresso

visto l'articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale³;

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 cpv. 2

² Le disposizioni della LPGa non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

1 FF 2019 935

2 RS 836.2

3 RS 101

Art. 3 cpv. 1

¹ Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

- a. l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA⁴), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età;
- b. l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

Art. 19 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952⁵ sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per il periodo della durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.

*Titolo prima dell'art. 21f***Capitolo 3b: Aiuti finanziari a organizzazioni familiari***Art. 21f* Scopo e ambiti di promozione

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività di promozione delle famiglie nei seguenti ambiti:

- a. accompagnamento e consulenza alle famiglie e formazione dei genitori;
- b. conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

Art. 21g Condizioni istituzionali

Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni familiari:

- a. attive sull'intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica;

⁴ RS 830.1

⁵ RS 834.1

- b. i cui statuti o il cui atto di fondazione stabiliscono che:
1. la loro sede si trova in Svizzera;
 2. perseguono uno scopo che rientra in almeno uno dei due ambiti di promozione;
 3. sono di utilità pubblica;
 4. sono aconfessionali;
 5. sono apartitici; e
 6. in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbero il loro patrimonio a un'altra organizzazione familiare di utilità pubblica.

Art. 21h Ampia offerta

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un'organizzazione familiare, se essa propone un'ampia offerta nell'ambito di promozione interessato. L'offerta è ampia, se:

- a. è destinata a più gruppi bersaglio che la utilizzano;
- b. è tematicamente vasta e fondata su solide conoscenze specialistiche; e
- c. copre l'intero territorio nazionale.

² Per valutare l'ampiezza dell'offerta dell'organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all'articolo 21g.

³ Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un'organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se:

- a. nell'ambito di promozione interessato non opera alcuna organizzazione familiare attiva sull'intero territorio nazionale; o
- b. la sua offerta adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b e nella regione linguistica è più ampia di quella dell'organizzazione attiva sull'intero territorio nazionale.

⁴ Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.

Art. 21i Procedura e quota massima

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

² Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.

³ Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (quota massima).

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

Art. 27 cpv. 2

² Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPG⁶, il Consiglio federale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 830.1